Viste le note del 24 e 27 luglio 2015 del Presidente del Tribunale di Isernia e del Presidente della Corte di appello di Campobasso, concernenti la richiesta formulata dal Sindaco di Forlì del Sannio di chiusura del locale ufficio del giudice di pace in ottemperanza alla delibera della Giunta Comunale di Forlì del Sannio del 24 giugno 2015;

Valutato che la delibera innanzi citata si configura quale formale manifestazione della volontà di recedere dagli oneri connessi al mantenimento dell'ufficio giudice di pace di Forlì del Sannio, già compreso nell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, con il quale sono stati individuati gli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata;

Considerato che il mutato orientamento espresso con la delibera in precedenza citata determina la decadenza dell'istanza di mantenimento del presidio giudiziario, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Forlì del Sannio dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato l al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

- 1. L'ufficio del giudice di pace di Forlì del Sannio cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Isernia.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Ministro: Orlando

— 19 —

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 2845

15A08644

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 novembre 2015.

Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;

Visto l'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati in esso previsti;

Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.»;

Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Visto l'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada (REN);

Considerato che l'art. 4, comma 4 del suddetto decreto del 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, per quanto riguarda il trasporto di merci, è popolato dalle imprese che sono, in via previa, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerate le risultanze dell'intesa del 25 luglio 2012 del tavolo tecnico Ministero-Regioni, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Conferenza unificata, in base alle quali il Ministero si è impegnato a rendere disponibili alcuni dati per consentire agli enti competenti talune verifiche essenziali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone;

Ritenuto di dover ulteriormente precisare le condizioni di accesso del pubblico, per il trasporto su strada di merci, ai dati di cui all'art. 4, comma 4 del sopra citato decreto del 10 gennaio 2012;

Considerata l'opportunità di utilizzare, ai fini di cui sopra, il Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it);

Considerata l'opportunità di rendere accessibili al pubblico i dati delle imprese per le quali, sulla scorta delle risultanze informatiche, è concluso l'*iter* di conseguimento dell'autorizzazione di esercizio della professione di trasportatore su strada;

Considerate le modalità di rilascio della carta di circolazione previste all'art. 85, comma 3, con riferimento al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, e all'art. 87, comma 3, con riferimento al servizio di linea per trasporto di persone, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerata la necessità di dettagliare aspetti della struttura della sezione «Sanzioni» del Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, per il profilo della registrazione delle infrazioni sanzionate o alle dichiarazioni di inidoneità, anche in vista dell'emanazione di un regolamento europeo che, attuando l'art. 6, pa-

ragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1071/2009, fissa il livello di gravità delle infrazioni gravi alla normativa europea in materia di trasporto stradale che possono determinare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporto;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, comma 2, del regolamento n. 1071/2009 le infrazioni di cui all'elenco del regolamento della Commissione di cui all'art. 6, paragrafo, 2, lett. *b)* devono essere inserite nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto a partire dal 1° gennaio 2016, salvo diversamente disposto dall'Unione europea, in aggiunta alle infrazioni di cui alla lista recata dall'Allegato IV del predetto regolamento 1071/2009;


Decreta:

Capo I

Art. 1.

Dati resi accessibili al pubblico

- 1. Sono resi accessibili al pubblico, tramite il Portale dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui all'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012:
- a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto di merci, anche il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - b) nome, cognome dei gestori dei trasporti;
- c) numero di autorizzazione all'esercizio della professione (numero di iscrizione al REN) e status dell'autorizzazione;
- d) tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza.
- 2. Per il settore del trasporto su strada di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per le quali sia stato completato l'*iter* di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e che siano iscritte, con lo status di "definitiva", all' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- 3. Per il settore del trasporto su strada di persone, sono resi accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN. Per le imprese già operanti al 4 dicembre 2011, la pubblicazione riguarderà solo quelle che hanno completato l'*iter* di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.



4. La Divisione 7 - Centro elaborazione dati (CED) della Direzione generale per la motorizzazione provvede alle operazioni tecniche necessarie per rendere accessibili al pubblico, esclusivamente in modalità consultazione, secondo le indicazioni riportate al successivo art. 2, i dati di cui al precedente comma del presente articolo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Procedure di consultazione dei dati

- 1. La consultazione dei dati di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, avviene tramite il Portale dell'Automobilista, all'indirizzo web www.ilportaledellautomobilista it
- 2. Ai fini della consultazione del REN sono utilizzati, quali criteri di ricerca, in alternativa, i seguenti dati:
 - a) numero di iscrizione al REN;
 - b) partita IVA o codice fiscale.

Capo II

Art. 3.

Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada Sezione «Sanzioni»

- 1. La sezione «Sanzioni» del REN di cui all'art. 11, comma 2, punto 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, ad accesso riservato, è articolata nelle seguenti Sottosezioni, che contengono:
- a) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio di altro Stato membro da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea (sottosezione A);
- b) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, che affluiscono al REN secondo le procedure previste dalla normativa nazionale (sottosezione B);
- c) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in altro Stato membro, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea e nazionale (sottosezione C);

- d) dati relativi ai soggetti dichiarati inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa e misure di riabilitazione applicabili, ovvero motivi per i quali la perdita dell'onorabilità non viene disposta in quanto giudicata sproporzionata, ovvero i dati relativi alla dichiarazione di inidoneità per l'impresa (sottosezione D).
- 2. I requisiti relativi ai dati da inserire nelle sottosezioni individuate nelle lettere da *a)* a *d)* del precedente comma sono almeno quelli individuati dalla Decisione della Commissione n. 2009/992/UE del 17 dicembre 2009.
- 3. Le modalità e, se del caso, i termini di inserimento dei dati di cui alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1, salvo non già indicati in altre norme vigenti e i modi di accesso ai medesimi dati saranno definiti con successive disposizioni.

Art. 4.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e per i fini di cui agli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Art. 5.

Istruzioni tecnico - amministrative

1. Le istruzioni tecnico - amministrative relative agli adempimenti di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e dalla Direzione generale per la motorizzazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

- 1. È abrogato il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.»
- Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo.

Roma, 10 novembre 2015

Il Capo del dipartimento: Fumero

15A08635

— 21 -

